

TI_GERICHTE 80.2001.110 vom 15. November 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-11-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2001.110

FR: TI_GERICHTE 80.2001.110 du 15 novembre 2001

IT: TI_GERICHTE 80.2001.110 del 15 novembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Camera di diritto tributario 15.11.2001 80.2001.110 Tessin Camera di diritto tributario 15.11.2001 80.2001.110 Ticino Camera di diritto tributario 15.11.2001 80.2001.110

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.2001.00110 Lugano 15 novembre 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio segretario: Andrea Pedrolì statuendo sul ricorso del 27 luglio 2001 in materia di: riparto intercomunale tassazione 97/98 di _____ presentato da: _____ di _____, _____, _____, rappr. da: _____ & _____, _____, ritenuto in fatto ed in diritto - che per il periodo fiscale IC/IFD 1997-98 l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Campagna attribuiva l'intero reddito del lavoro e della sostanza al comune di _____, in cui sarebbe stato domiciliato il contribuente _____, negando che esistessero le condizioni per procedere a un riparto con il comune di _____ (cfr. decisione su reclamo del 9 luglio 2001); - che il comune di _____ con tempestivo ricorso del 27 luglio 2001, completato il 23 agosto successivo, contesta l'attribuzione dell'integralità dei redditi del lavoro e della sostanza al comune di _____, chiedendo che gli stessi vengano attribuiti in parti uguali ai comuni di _____ e di _____, come per il passato; - che all'udienza del 4 ottobre 2001, svoltasi alla presenza dei rappresentanti dei Comuni di _____ e di _____ e dell'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna, dopo approfondita discussione, in considerazione della particolarità della fattispecie venuta in essere nei bienni precedenti, su proposta del giudice si è convenuto di considerare il contribuente ancora domiciliato a _____ il 1° gennaio 1997, ritenuto che i comuni avrebbero precisato la data del trasferimento, in epoca successiva, del domicilio a _____; - che con scritto del 5 ottobre 2001 il Municipio del comune di _____ comunicava a questa Camera che i comuni interessati avevano accertato che la data del trasferimento del domicilio da _____ a _____ era l'8 aprile 1999; - che anche il contribuente ha dato l'adesione a questa proposta; - che il ricorso deve essere evaso conformemente a quanto convenuto all'udienza del 4 ottobre 2001 e al successivo accertamento relativo al trasferimento del domicilio, con conseguente riforma della decisione su reclamo del 9 luglio 2001, nel senso che i redditi del lavoro e della sostanza sono attribuiti esclusivamente al comune di _____ e che ciò varrà anche per il successivo periodo fiscale IC/IFD 1999-2000 fino all'8 aprile 1999, mentre che dal giorno

successivo i redditi saranno attribuiti, in virtù del cambiamento di domicilio, al comune di _____ . Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto a'sensi dei considerandi . § Di conseguenza la decisione su reclamo del 9 luglio 2001 è riformata nel senso che i redditi del lavoro e della sostanza sono attribuiti al Comune di _____ . §§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna perché emetta la tassazione IC/IFD 1999-2000, tenendo conto del trasferimento del domicilio da Cureglia a _____ l'8 aprile 1999. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.